

Trib. BS, Sez. Pen. II, sent. n. 2480 del 29.5.2023

**Infortuni sul lavoro - Appalto e somministrazione d'opera - rischi interferenziali - obblighi di coordinamento e cooperazione - posizione di garanzia**

La ratio della norma (espressa nell'art. 26 d.lvo 81/2008) è quella di far sì che il datore di lavoro committente appresti un segmento all'interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione [...] Ciò che rileva ai fini della normativa di cui all'art.26 del citato decreto, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, ma l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere, per i lavoratori di entrambe le imprese coinvolte, fonte di ulteriori rischi non circoscrivibili alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro.